

## ART. 18.

a) Sua Maestà Britannica può in ogni tempo, a mezzo di notifica data per via diplomatica, accedere alla presente Convenzione in rispetto di uno qualunque dei suoi Domini autonomi o dell'India. Le disposizioni dell'articolo 16 (b) saranno applicabili a tale notifica. Tale accessione avrà effetto un mese dopo la data della sua notifica.

b) Passato il termine di tre anni dalla data dell'entrata in vigore di una accessione in base al paragrafo a) di questo articolo, l'una o l'altra delle Alte Parti Contraenti può, dando sei mesi di preavviso, terminare l'applicazione della Convenzione al territorio rispetto al quale la notifica di accessione è stata data. La cessazione dell'applicabilità della Convenzione, di cui all'articolo 16, non avrà effetto sulla sua applicazione a tali territori.

c) La notifica di accessione di cui al paragrafo a) di questo articolo, potrà includere qualsiasi dipendenza o territorio soggetto a Mandato amministrato dal Governo del Paese rispetto al quale tale notifica di accessione viene data; e la notifica di cessata applicazione di cui al paragrafo b) si applicherà a quelle dipendenze o territori soggetti a Mandato che erano inclusi nella notifica di accessione rispetto al Paese al quale la notifica di cessata applicazione si riferisce.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione, in testi italiano ed inglese, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Redatto in duplicato a Londra, il 17 giorno di dicembre 1930.

A. BORDONARO

A. HENDERSON

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1, con l'annessa Convenzione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

## ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini e alle condizioni stabilite dall'articolo 15 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Norme sui boschi e pascoli montani interessanti opere di bonifica integrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sui boschi e pascoli montani interessanti opere di bonifica integrale. (*Stampato* numero 1214-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Peretti. Ne ha facoltà.

PERETTI. Onorevoli camerati, sono note le insistenze con le quali il paese ha reclamato provvedimenti di indole positiva a beneficio della montagna, specialmente in questi ultimi tempi in dipendenza della crisi e del fenomeno dello spopolamento.

Il disegno di legge in esame risponde ai voti più volte manifestati in Parlamento, e per questo merita di essere segnalato all'attenzione vostra.

Il disegno di legge estende le provvidenze di cui al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito in legge il 24 dicembre 1928, n. 3134, al di fuori dei confini stabiliti per i comprensori di trasformazione, tutte le volte che si ritenga indispensabile in relazione ad opere di bonifica, mediante facoltà di più larga applicazione della disposizione della lettera F, del n. 2, dell'articolo 2 del Regio decreto predetto.

La competenza a provvedere è affidata all'Amministrazione delle bonifiche ed il giudizio sulle opere da compiersi nei limiti del decreto è deferito ai Comandi territoriali della milizia forestale.

Fin qui le disposizioni sono ottime sotto ogni riguardo. Se non che il disegno di legge non importa aumenti di stanziamenti, in quanto il Ministero ritiene che con le dotazioni esistenti sia possibile provvedere al bisogno. A questo effetto la vostra Commissione, ed il camerata onorevole Viale, relatore, il quale nella relazione ha fatto bene a dare particolare rilievo a ciò, hanno formulato il voto che sia tenuta presente la necessità di aumentare i fondi, non essendosi ravvisate completamente giustificate le previsioni del disegno di legge.

Difatti le provvidenze per la montagna richiederebbero certamente un congruo ed